

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A**

Il Presidente

- vista la delega conferita dal Consiglio Federale l'8 giugno 2010
- ritenuto opportuno modificare il comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il comma 10 dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Titolo sportivo</b></p> <p>1. ... Omississ ...</p> <p>2. ... Omississ ...</p> <p>3. ... Omississ ...</p> <p>4. ... Omississ ...</p> <p>5. ... Omississ ...</p> <p>6. ... Omississ ...</p> <p>7. ... Omississ ...</p> <p>8. ... Omississ ...</p> <p>9. ... Omississ ...</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC non inferiore ad euro 300.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Titolo sportivo</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. INVARIATO</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p> <p>10. In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale <b>o al Campionato Regionale di Eccellenza</b>, la società dovrà versare un contributo alla FIGC <b>nel primo caso</b> non inferiore ad euro 300.000,00 e <b>nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00</b>. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.</p>